

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 22 SETTEMBRE 2017

Addì 22 settembre 2017, alle ore 17,00, presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a sono stati convocati con regolare avviso in data 14/09/2017 prot n. 384/AC 1 B i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente a norma del Testo Unico 175;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), Dr. Luca Orefici (Consigliere), Dr.ssa Elisabetta Isi (Consigliere).

Risultano assenti giustificati il Sig. Alessandro Meggi (Consigliere) e il Sig. Gordon De Adamich (Consiglieri).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti giustificati il Dott. Vincenzo Piazza (Presidente), il Dr. Fabrizio Pizzola (Revisore effettivo) e la Sig.ra Daniela Ubaldi (Revisore effettivo).

Come da Statuto funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dr. Mario Verderosa.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

2) PIANO DI RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ENTE A NORMA DEL TESTO UNICO 175.

Premesso che con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Dato conto che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, comma 1 del predetto TUSP le *“Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società”*;

Atteso che l'Automobile Club Parma, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP;

Rilevato che l'art. 24 TUSP, in considerazione di quanto sopra prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico in argomento ciascuna pubblica amministrazione effettua la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando quelle che devono essere alienate;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 TUSP – ossia di un piano di riassetto straordinario per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, e 3 TUSP, sopra richiamato;
- 2) Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 TUSP;
- 3) Ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2 TUSP ovvero:
 - a. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b. Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
 - e. Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g. Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Visto l'ATTO DI RICOGNIZIONE delle partecipazioni dell'Ente come risultate dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24 d.lgs. 175/2016" (di seguito Revisione straordinaria) allegato come parte integrante al presente provvedimento (**Allegato B**);

Dato atto che ai sensi del citato art. 24 TUSP, nel caso le società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

Dato atto che tra le misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 prevedono la necessità di adottare *"un piano di riassetto straordinario per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

Visto il "PIANO DI RIASSETTO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE E SOPPRESSIONE DELLE SOCIETA' DELL'AUTOMOBILE CLUB" allegato come parte integrante al presente provvedimento (**Allegato A**);

Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP;

Considerato che fino alla data odierna l'Automobile Club Parma non ha fino ad oggi ritenuto di poter approvare gli atti oggetto del presente procedimento in quanto sono state riscontrate rilevanti incertezze dell'assetto ordinamentale in ragione:

- a) della dichiarazione di incostituzionalità della L. 124 del 2015 (c.d. "legge Madia") per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016;
- b) dello schema di modifica del D.lgs. 175 del 2016, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, il 17 febbraio 2017, ad oggi tuttavia non approvato;
- c) della necessità di attendere le *"linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs 50 del 2016"*, approvate con delibera del 15 febbraio 2017 n. 235 (linee Guida n. 7);
- d) la mancata approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale

avrebbero dovuto essere stabilite le modalità di trasmissione alla Regione dell'atto di ricognizione del personale eccedente all'interno delle società partecipate, previsto dall'art. 25, comma 1 del D.lgs 175 del 2016;

Considerato che ancora ad oggi non risultano essere stati approvati i suddetti menzionati atti e che nelle more degli stessi l'Automobile Club Parma intende comunque dare attuazione all'art. 24 del D.lgs 175 del 2016, sia pure con le criticità evidenziate e con riserva di adeguare gli atti approvati in questa sede in seguito a successive modifiche normative;

Considerato altresì che l'approvazione del "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni", ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 175 del 2016, ed il corretto inquadramento giuridico delle società, consente anche di apportare le congruenti modifiche agli statuti delle società, in particolare laddove quest'ultime vengano a configurarsi come *in house* ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto;

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC con il quale è stato posticipato al 15 settembre 2017 il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs 50 del 2016, inizialmente fissato con delibera del 15 febbraio 2017 n. 235 (linee Guida n. 7);

Ritenuto di approvare l'ATTO DI RICOGNIZIONE delle partecipazioni possedute dall'Automobile Club Parma alla data odierna;

Ritenuto altresì di approvare il "PIANO DI RIASSETTO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE E SOPPRESSIONE DELLE SOCIETA' DELL'AUTOMOBILE CLUB";

DELIBERA

- a) di approvare "l'ATTO DI RICOGNIZIONE" delle partecipazioni possedute dall'Automobile Club Parma alla data odierna, accertandole come dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 D.lgs 175/2016 (**Allegato B**), quale Allegato 1 al piano di riassetto straordinario per la razionalizzazione, fusione e soppressione dell'Automobile Club;
- b) di approvare il "PIANO DI RIASSETTO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE E SOPPRESSIONE DELLE SOCIETA' DELL'AUTOMOBILE CLUB" (**Allegato A**);
- c) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati:
 - con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tramite il portale <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

- alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Emilia Romagna, tramite la PEC: emiliaromagna.controllo@cor-teconticert.it.

O M I S S I S

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dr. Mario Verderosa

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli